



Ministero dell'Interno
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Roma, data protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA
CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO PALERMO
PADOVA ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO TRIESTE VERONA

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
AGRIGENTO BOLOGNA I MILANO I MONZA-BRIANZA ROMA I
ROMA III TORINO II

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
BARI CROTONE FORLI' GENOVA LIVORNO MILANO II NAPOLI
NOVARA PERUGIA TORINO I TRAPANI TREVISO UDINE VICENZA

e, p.c.

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

ROMA

OGGETTO: elementi ostativi per l'adozione del "provvedimento unificato". Modalità operative nell'ottica della semplificazione.



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

1. Premessa

Il decreto legge n. 20/2023 ha novellato l'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 25/2008, prevedendo, tra i provvedimenti decisorio, il c.d. "provvedimento unificato", ossia un provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che tiene luogo del provvedimento di espulsione amministrativa, con obbligo del richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche e salvo che non emergano le cause impeditive all'espulsione di cui all' articolo 19, commi 1-*bis* e 2 del d.lgs. n. 286/1998.

A tale scopo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, la Commissione territoriale, dopo avere esaminato l'istanza del richiedente asilo e ritenuto che non sussistono le condizioni per la concessione della protezione internazionale oppure per una protezione complementare, deve acquisire l'informazione necessaria alla definizione del provvedimento decisorio per la parte espulsiva.

Le medesime disposizioni si applicano anche alle procedure di revoca e cessazione di competenza della Commissione nazionale, in virtù dell'articolo 33, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008.

Dal breve *excursus* emerge, dunque, che il processo decisionale condotto dalla Commissione territoriale, a valle della valutazione sui requisiti di inclusione e di esclusione relativi alla protezione internazionale e nazionale, deve essere integrato con i suddetti elementi informativi sulle cause impeditive dell'espulsione, nei casi in cui debbano essere adottati provvedimenti di diniego, di inammissibilità ovvero dichiarazioni di estinzione a seguito di rinuncia alla richiesta di protezione.

A tale riguardo, dall'analisi dei dati in possesso di questo Ufficio e dall'esito della riunione tenutasi il 18 gennaio scorso con le SS.LL. è emerso che l'acquisizione degli elementi informativi, finora effettuata con il meccanismo dello scambio di mail certificate, può determinare dilazioni temporali incompatibili con la gestione efficiente del processo decisionale.

Per ovviare a tale situazione, si ritiene necessario che le comunicazioni tra Commissioni territoriali e Questure, anche sotto il profilo qui esaminato, siano veicolate attraverso la piattaforma telematica Vesta.net, così come tutte le ulteriori interlocuzioni tra i suddetti uffici in materia di protezione internazionale.

A tale fine, d'intesa con la Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza, s'intende valorizzare l'esperienza realizzata in sede di prima applicazione del d.l. n. 20 del 2023 (c.d. "decreto Cutro"), in occasione della quale è stato richiesto alle Questure di indicare già nel modello C3 l'esistenza o meno di elementi ostativi all'espulsione.



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

2. Indicazioni operative.

Allo scopo di rendere più fluide e tempestive le interlocuzioni tra Commissioni territoriali e Questure, nell'ottica di una semplificazione e velocizzazione della procedura, appare pertanto indispensabile estendere anche alle registrazioni delle domande di protezione che devono essere incanalate in procedura ordinaria la prassi di indicare nel modello C3 l'esistenza o meno di elementi ostativi, nel caso in cui tali circostanze siano immediatamente rilevabili al momento della redazione del modello 63.

Qualora in momento successivo alla registrazione della domanda di asilo con il modello C3 dovessero subentrare elementi ostativi all'espulsione gli uffici immigrazione, qualora ne abbiano acquisito contezza, procederanno all'aggiornamento su Vestanet, valorizzando il campo della Scheda Generale del fascicolo.

Per quanto riguarda, invece, i procedimenti attualmente pendenti, per i quali le Commissioni territoriali abbiano avviato richiesta alle Questure circa la sussistenza di cause impeditive dell'espulsione, si ritiene che le Commissioni territoriali possano comunque procedere ad emettere il "provvedimento unificato", recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso, previa verifica in Vesta.net di eventuali elementi informativi nel frattempo inseriti dalla Questura, decorsi 15 giorni dalla ricezione della presente missiva.

Con riferimento ai procedimenti di revoca e cessazione, di competenza della Commissione nazionale:

- se la segnalazione volta all'avvio di un procedimento viene trasmessa dalla Questura (es. per l'avvio di procedimenti di revoca in ragione della commissione di reati), la comunicazione circa la sussistenza o meno di elementi ostativi all'espulsione sarà inserita già nella segnalazione stessa (nella parte centrale della maschera della Scheda Generale del fascicolo nel campo "note", come sopra specificato). Qualora la Commissione nazionale richieda un aggiornamento della sussistenza degli elementi ostativi successivamente al ricevimento della segnalazione, i competenti uffici di pubblica sicurezza procederanno a fornire riscontro entro il termine di 15 giorni;
- negli altri casi, ossia qualora il procedimento venga avviato dalla scrivente Commissione nazionale su segnalazione di altri uffici, la Questura competente verrà informata tramite PEC dalla CNA dell'avvenuto avvio e della richiesta di elementi informativi e provvederà ad inserire su Vesta.net, con le medesime modalità indicate, il relativo riscontro. Al pari delle Commissioni territoriali, in questi ultimi casi la Commissione Nazionale provvederà dunque ad emettere il relativo provvedimento dopo aver verificato l'eventuale inserimento in Vesta.net di elementi ostativi all'espulsione dell'interessato.

Infine, per quanto concerne i provvedimenti di revoca e cessazione attualmente pendenti a causa del mancato riscontro da parte degli uffici di pubblica sicurezza, anche questa Commissione



Ministero dell'Interno
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

procederà ad emettere il “provvedimento unificato”, dopo aver verificato la mancanza in Vesta.net di elementi informativi nel frattempo pervenuti, decorsi 15 giorni dalla ricezione della presente missiva.

L'onere di acquisire gli elementi informativi ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008 dovrà dunque ritenersi assolto mediante consultazione dell'applicativo Vesta.net da parte dell'operatore della Commissione territoriale o della Commissione Nazionale.

3. Un corollario. Strumenti delle Commissioni per l'accertamento dell'eventuale sussistenza di cause impeditive dell'espulsione

Nel delicato accertamento delle condizioni oggetto della presente circolare, deve, in ogni caso, tenersi sempre conto dell'insegnamento consolidato derivante dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale “*oggetto del giudizio di opposizione al decisum della Commissione non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale, quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata. Pertanto, il tribunale non può limitarsi all'annullamento del provvedimento di diniego per vizi del provvedimento o del procedimento, ma ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito (cfr., ex multis, Cass. n. 16786 del 2023; Cass. n. 20492/2020)*” (Cass. Sez. I, ordinanza n. 27488/2023).

La massima giurisprudenziale sopra riportata, traslata nell'ambito in esame, determina la necessità che, al di là delle modalità tecnico-informatiche utilizzate per il dialogo con le Questure, gli organi decisionali devono procedere essi stessi ad acclarare eventuali cause impeditive dell'espulsione, in particolare mediante lo strumento dell'audizione che consente spesso, con maggiore approfondimento e tempestività, di definire con precisione la condizione personale dello straniero destinatario del provvedimento.

Si confida nella consueta collaborazione nell'applicazione delle indicazioni fornite con la presente circolare e si resta in attesa di un cortese riscontro sugli sviluppi applicativi.

Si ringrazia.

IL PRESIDENTE
Fabrizio Gallo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fabrizio Gallo', written over the printed name.